

Capo II - La giunta

Art. 31

Nomina e composizione della giunta

1. La giunta comunale è nominata dal Sindaco secondo le modalità previste dalla legge ed è composta dallo stesso che la presiede, e da un numero di assessori entro la misura massima prevista dalla legge, ai quali può delegare, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
2. Il Sindaco garantirà la rappresentanza di entrambi i generi nella composizione della giunta. Il mancato rispetto della norma è causa d'invalidità dell'atto di nomina dei componenti.

CITTÀ DI LENTINI

Provincia di Siracusa

Art. 32

Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina, tra gli assessori, il vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
2. Qualora sia assente o sia impedito anche il vice Sindaco, fa le veci del Sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età.

Art. 33

Revoca, dimissioni e decadenza degli assessori. Cessazione della giunta

1. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta secondo le modalità previste dalla legge.
2. Successivamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco, entro trenta giorni, provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
3. Gli atti di nomina degli assessori, adottati dal Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, e all'Assessorato regionale degli enti locali nonché ai soggetti indicati dalla legge.
4. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
5. Fino all'insediamento del commissario straordinario, il vice Sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili del Sindaco e della giunta.
6. Gli assessori possono partecipare alle riunioni del consiglio comunale con diritto di parola e senza diritto di voto.

Art. 34

Stato patrimoniale degli assessori

1. Dal momento dell'entrata in carica, gli assessori presentano annualmente alla segreteria comunale, che provvederà a renderlo pubblico, il loro stato patrimoniale e finanziario e quello dei componenti il loro nucleo familiare, se vi consentono.

Art. 35

Competenze della giunta

1. La giunta è organo di collaborazione del Sindaco; svolge attività propositiva, di iniziativa e di amministrazione; è responsabile di fronte al Sindaco ed esercita le proprie attribuzioni collegialmente, salvo quelle delegate ai singoli componenti.
2. Sono di competenza della giunta tutti gli atti di amministrazione espressamente attribuiti per legge e per le materie indicate nell'art.15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle di cui al presente statuto, che non siano di competenza del consiglio.

Art. 36

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata dal Sindaco di sua iniziativa.
2. La convocazione avviene a mezzo di avviso scritto, consegnato ai singoli assessori e contenente l'elenco degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente e/o altri mezzi di comunicazione e ad ora fissa.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.
4. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Alle sedute della giunta partecipa il segretario generale ovvero il vice segretario in caso di suo impedimento o assenza. E' compito del segretario curare la redazione del processo verbale delle sedute.